



Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI E DI INDIRIZZO POLITICO.

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 17/09/2014

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità intese ad assicurare la pubblicità e trasparenza dei titolari di incarichi politici e dei componenti di organi di indirizzo politico, come definiti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e la pubblicità dello stato patrimoniale degli stessi, ai sensi dello Statuto Comunale, della L.R. 128/1982, dell'art. 53 della L.R. 26/93 e del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

ART. 2 - DICHIARAZIONI DI INIZIO MANDATO

1. Entro tre mesi dall'entrata in carica, i titolari di cariche pubbliche elettive, di governo ed i componenti di organi di indirizzo politico, sono tenuti a presentare alla Segreteria Generale una dichiarazione con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

- a) i beni immobili e mobili registrati posseduti;
- b) le azioni di società e le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- c) l'esercizio di funzione di amministratore o di sindaco di società;
- d) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
- e) curriculum vitae;
- f) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;

g) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

h) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. Gli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) ed f), concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non legalmente separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado se gli stessi vi consentono. Nel caso in cui gli stessi non vi consentono, i titolari di cariche pubbliche, di governo ed i componenti di organi di indirizzo politico, dovranno presentare apposita dichiarazione sottoscritta dal coniuge, dai figli e dai parenti entro il secondo grado. Del mancato consenso sarà data evidenza.

ART. 3 - ADEMPIMENTI ANNUALI

1. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari di cariche pubbliche elettive, di governo ed i componenti di organi di indirizzo politico, presentano una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche riguardante i loro redditi unitamente alla dichiarazione contenente i dati di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) ed h) dell'art. 2.

2. Unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, dovrà essere prodotta una dichiarazione contenente i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici.

3. Gli adempimenti riguardanti le lettere a), b), c), ed f) dell'art. 2, concernono anche il coniuge non legalmente separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado se gli stessi vi consentono.

4. Il Segretario Generale comunica annualmente il termine per la presentazione delle dichiarazioni.

ART. 4 - DICHIARAZIONI DI FINE MANDATO

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione del mandato elettorale, i titolari di cariche pubbliche elettive, di governo ed i componenti di organi di indirizzo politico, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e dichiarazione di cui all'art. 3 comma 2.

ART. 5 – MODULI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Tutte le informazioni e dichiarazioni obbligatorie ai sensi del presente regolamento, devono essere effettuate su moduli predisposti a cura dell'ufficio di Segreteria Generale e trasmessi nei termini prescritti, secondo una delle seguenti modalità:

a) in formato elettronico tramite posta elettronica certificata e utilizzo di firma digitale all'indirizzo: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it;

b) mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo: segretario.generale@comune.mazaradelvallo.tp.it; in questo caso il modello di dichiarazione sostitutiva va trasmesso, unitamente ad un proprio documento di identità, previa sottoscrizione autografa dello stesso da parte dell'interessato e acquisizione in formato digitale;

c) in formato cartaceo direttamente presso l'ufficio comunale competente (di norma l'ufficio di segreteria generale o altro ufficio comunale indicato dall'Ente), apponendo la propria firma in presenza del dipendente addetto alla ricezione.

ART. 6 - INADEMPIENZE

1. Nell'ipotesi in cui i documenti e le informazioni comunicati o pubblicati risultino, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleti o errati in tutto o in parte, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, invita il titolare interessato a provvedere alle integrazioni o rettifiche dovute ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.

2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, alle rettifiche o integrazioni richieste senza giustificare l'inosservanza del predetto invito, il Segretario Generale attiva il relativo procedimento sanzionatorio.

3. Può costituire esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore (quale: malattia anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al secondo grado, assenza dal Comune, ecc). che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica dei documenti e delle informazioni. La richiesta di applicazione dell'esimente deve essere presentata dall'interessato, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, al Segretario Generale, il quale provvede entro i successivi quindici giorni ad adottare il provvedimento con cui accoglie o rigetta la richiesta di esimente, notificandolo al soggetto interessato, al Presidente del Consiglio Comunale relativamente ai Consiglieri, al Sindaco relativamente agli Assessori ed agli organi di indirizzo politico.

4. Nell'ipotesi che la richiesta di esimente sia stata rigettata, il Segretario Generale provvede a comminare la relativa sanzione, il cui provvedimento è notificato al soggetto interessato, è pubblicato sul sito Internet del Comune.

ART. 7 – SANZIONI

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare

dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 8 - PUBBLICAZIONE DICHIARAZIONI

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dal presente regolamento è assicurata mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet dell'ente.

2. I documenti e le informazioni inerenti al Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed i componenti di organi di indirizzo politico, devono essere pubblicati in formato di tipo aperto così come disposto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e devono rimanere pubblicati per un periodo di anni cinque, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.